

TRIBUTATO UNIFICATO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione sesta civile



Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Sesta Civile,
riunito in camera di consiglio nella persona dei Sigg.ri
Dr. Francesco Donato Presidente
Dr. Antonio Rapelli Giudice relatore
Dr.ssa Carmela Mascarello Giudice

ha pronunciato il seguente

decreto

nella procedura n.ro 2/08 ai sensi del d.l.vo 270/99 promossa con sentenza 10/14.11.2008 di questo Tribunale, dichiarativa dello stato di insolvenza della s.p.a. Bertone in amministrazione giudiziale;

letta la relazione dei commissari giudiziali depositata il 3.12.2006 ed integrata con supplemento del 10.12.2008, e visto il parere favorevole espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico pervenuto il 12.12.2008;

udito il giudice relatore;

rilevato che nel caso di specie i presupposti (e cioè le "prospettive di recupero dell'equilibrio economico" dell'attività imprenditoriale esercitata dalla società interessata) per l'ammissione della s.p.a. Bertone alla procedura di amministrazione straordinaria possono essere ravvisati unicamente in relazione all'ipotesi tipicizzata alla lett. a) dell'art. 27 d.l.vo citato, tramite appunto la cessione dei vari plessi aziendali (ove del caso riguardati unitariamente, non solo con riferimento a quello di pertinenza della società in argomento, ma anche agli ulteriori di pertinenza di altra società facente parte del medesimo gruppo - la s.p.a. Bertone Carrozzeria - rispetto alla quale è stata pronunciata da questo Tribunale la declaratoria dello stato di insolvenza, nonché altresì già disposta l'ammissione alla medesima procedura in parola) a soggetti intenzionati a proseguire l'attività d'impresa, essendo per contro radicalmente da escludere la praticabilità dell'ipotesi alternativa delineata dalla norma di cui sopra, stante l'irreversibile stato di dissesto che contraddistingue da tempo (e che è comunque conclamato all'attualità) la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'interessata (oltre che, ed in termini ancora più accentuati, dell'altra società), rimarcata in termini incontrovertibili sia dall'amministratore giudiziario che dai commissari giudiziali nel contesto della citata relazione;

rilevato, per quel che concerne la sola soluzione concretamente realizzabile, che, nella prospettiva della cessione dei vari complessi aziendali "de quibus" (riguardati ove del caso unitariamente, essendo una delle società in questione proprietaria della parte mobiliare ed impiantistica, e l'altra delle strutture immobiliari e del marchio, e quindi con ogni probabilità essendo ravvisabile nella fattispecie la necessità della "gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo" ai sensi dell'art. 81 cpv. d.l.vo citato, verosimilmente condizione imprescindibile "per il raggiungimento degli obiettivi" dianzi evidenziati), assumono un attuale significato le manifestazioni di intenti esplicitate in proposito da una pluralità di soggetti operanti nel medesimo settore metallurgico e metalmeccanico (tutte analiticamente illustrate dal commissari alle pagg. da 69 della relazione), i quali si sono impegnati a presentare in tempi brevi proposte di acquisto corredate da programmi industriali variamente articolati e caratterizzati ma che comporterebbero la ripresa dell'attività produttiva (seppure decrementata rispetto al passato) e quindi il subingresso (anche se solo in parte,

ma comunque in un numero significativo) nei rapporti di lavoro già facenti capo alla s.p.a. Carrozzeria Bertone;

ritenuto pertanto che allo stato sia formulabile in termini positivi (di probabilità od anche solo di possibilità) il giudizio prognostico imposto dall'art. 27 citato, stante da un lato i tempi estremamente contenuti entro cui potrebbe essere perfezionata la cessione "de qua" sulla base delle offerte di cui sopra, a loro volta serie e significative, tra loro concorrenti e che quindi permetterebbero (mediante l'adozione di opportune procedure competitive) di ottimizzare l'esito delle operazioni di vendita;

ritenuto quindi di dovere ammettere la società in questione alla procedura di amministrazione straordinaria, omettendo peraltro ogni statuizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 d.l.vo 270/99 in merito alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, prevedendo difatti il successivo art. 85 che a tale procedura ("dell'impresa del gruppo", per tale intendendosi quella odierna riferibile alla s.p.a. Bertone) sia "ope legis" preposto il medesimo organo già designato con riferimento alla precedente "procedura madre", nel caso di specie già aperta con decreto 8.4.2008 di questo Tribunale con riferimento alla s.p.a. Carrozzeria Bertone e rispetto alla quale i commissari straordinari sono stati nominati con autonomi decreti del Ministro delle Attività Produttive;

p.q.m.

visi gli artt. 30 e 82 d.l.vo 8 luglio 1999 n. 270,

dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria della s.p.a. Bertone in amministrazione giudiziale, con sede in Torino c.so Massimo d'Azeglio n. 76, in persona dell'amministratore giudiziario Gili Maurizio, c.f. 00486160013, avente ad oggetto l'industria delle carrozzerie, la produzione di veicoli, di parti di veicoli ed accessori, il montaggio di parti e componenti sia di produzione propria sia di produzione di terzi, compresi quelli meccanici, anche per l'assemblaggio di autoveicoli completi;

dispone che il presente decreto venga notificato all'amministratore giudiziario della società interessata e comunicato ai commissari straordinari della s.p.a. Carrozzeria Bertone avv.to prof. Stefano Ambrosini, dr. Giuseppe Perlo e avv.to Vincenzo Nicastro, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Regione ^{Pellegrino} ~~Fazio~~ ed ai Comuni di Torino e Grugliasco; nonché pubblicata ed affissa nei modi e nei termini di cui all'art. 17 legge fallimentare.

Torino, lì 23 dicembre 2008.

IL CANCELLIERE
Angela DI FONZO

IL PRESIDENTE
dr. Francesco Donato

TRIBUNALE DI TORINO

Spedito oggi

24 DIC 2008

IL CANCELLIERE
Angela DI FONZO

COPIA CANCELLERIA TRIBUNALE

Torino

24 DIC 2008